

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

### 25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1984

**Presidenza del Presidente VENANZETTI**

#### INDICE

##### **Interrogazioni**

|  |           |
|--|-----------|
| PRESIDENTE .....                                   | Pag. 2, 4 |
| BONAZZI (PCI) .....                                | 3         |
| RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro . | 2         |

*I lavori hanno inizio alle ore 9,50.*

### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dei senatori Bonazzi, Pollastrelli e Segà. Ne do lettura:

BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGÀ. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che sta per iniziare l'attività di un certo numero di società per la gestione di fondi comuni mobiliari in conformità alla legge 23 marzo 1983, n. 77;

che una delle condizioni perchè la delicata attività finanziaria intrapresa da tali società si svolga con le garanzie che la legge ha previsto è che siano approvate, ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge, le norme che devono regolare le vendite «porta a porta»,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale motivo non è stato ancora approvato il regolamento per le vendite «porta a porta»;

se non ritenga opportuno provvedere prima che inizi l'attività delle società di gestione che sono state già promosse.

(3-00466)

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.

Com'è noto, la legge 7 giugno 1974, n. 216 non conferisce al Ministro del tesoro alcun potere di vigilanza diretta od indiretta, sull'attività della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB); nè poteri in tal senso sono stati riconosciuti allo stesso Ministro dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, la quale, nel conferire alla Commissione stessa nuovi e delicati compiti di intervento nella salvaguardia della trasparenza delle operazioni di intermediazione finanziaria ivi previste, ha attribuito al Ministro del tesoro il solo compito di approvare il regolamento per la vendita a domicilio di valori mobiliari, la cui deliberazione è peraltro rimessa, anche in ordine ai tempi, alla esclusiva responsabilità della CONSOB.

Ciò premesso, e con specifico riferimento all'oggetto dell'interrogazione, sono stati acquisiti presso la CONSOB gli elementi informativi di cui appresso.

La Commissione, nell'affrontare l'esegesi della disposizione dettata dal terzo comma dell'articolo 18-*quater*, *sub* articolo 1 della citata legge n. 216 del 1974, introdotto dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, ha dovuto constatare che tale norma innanzitutto non contiene alcuna linea direttiva in ordine al contenuto del regolamento che essa è tenuta a predisporre; in secondo luogo non è dotata di alcuna previsione di carattere sanzionatorio.

Nonostante ciò e pur nella consapevolezza dei limiti insiti nelle considerazioni che precedono, la Commissione ha provveduto ad identificare i possibili contenuti di un rigoroso progetto di regolamentazione dell'attività in oggetto predisponendone il relativo testo.

Permanendo peraltro serie perplessità in relazione alla efficacia della disciplina del progetto elaborato, la Commissione stessa stabilì di richiedere il parere di illustri esperti nel campo giuridico, al fine di valutare se il predetto progetto fosse effettivamente idoneo ad integrare la volontà del legislatore in ordine alla vigilanza sul fenomeno della intermediazione finanziaria cosiddetta «porta a porta», ovvero se la disposizione di legge, di cui al citato articolo 12, a cagione della propria inequivocabile incompletezza, non risultasse in realtà inidonea al raggiungimento degli scopi per i quali era stata voluta.

Giova invero segnalare a tale proposito che in relazione alla vigilanza da parte della CONSOB sulle società di revisione - vigilanza per certi versi riconducibile quanto ad esigenze di disciplina a quella di cui trattasi - il legislatore si è dato carico di predisporre un corpo normativo ampio e dotato di previsioni sanzionatorie, quale è il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Quando il richiesto parere, al momento non ancora pervenuto, sarà stato fornito, la Commissione valuterà la proponibilità del progetto a suo tempo elaborato, se del caso opportunamente integrato, per sottoporlo quindi all'approvazione del Ministro del tesoro.

Nel rispetto della piena autonomia decisionale della CONSOB e nel quadro dei rapporti di reciproca collaborazione esistenti, sarà comunque cura del Ministro del tesoro seguire la vicenda, nella consapevolezza che l'urgenza della sua soluzione è pari all'importanza che il regolamento in parola riveste ai fini di un disciplinato svolgimento dell'indicata attività di intermediazione.

**BONAZZI.** Le ragioni per cui questa risposta non mi soddisfa le riassumo brevissimamente. Non voglio affrontare il tema dei rapporti tra il Ministro del tesoro e la CONSOB in generale, perchè questo ci porterebbe fuori argomento. Certamente è il Ministro del tesoro che approva un regolamento deliberato dalla CONSOB e in questa procedura è implicita una facoltà, anzi un dovere, di stimolare l'iniziativa della CONSOB stessa.

L'atto è del Ministero del tesoro e la CONSOB svolge una funzione istruttoria di predisposizione.

Non mi soddisfa la parte di risposta che mi pare sia ripresa da una comunicazione della CONSOB stessa; perchè quest'ultima può trarre elementi per valutare il significato della previsione dell'articolo 12 della legge dagli atti parlamentari di approvazione della stessa legge n. 77, da cui emerge chiaramente la viva preoccupazione di tutte le parti politiche per la pratica della vendita «porta a porta» così come si è svolta nel passato e si svolge tuttora.

Quindi mi pare che non sia un argomento accettabile il fatto che la CONSOB mancherebbe di indicazioni su quale sia stata la volontà del legislatore, che è quella complessivamente espressa dalla legge n. 77, di realizzare la massima tutela del risparmiatore. D'altra parte nello stesso articolo 12, al comma precedente, si stabilisce, si introduce una

condizione che è indicativa: il contribuente ha cinque giorni di tempo per contestare la sottoscrizione degli impegni che ha assunto nella vendita avvenuta «porta a porta».

Infine debbo rilevare che era implicita, ma non meno cogente dal punto di vista funzionale, la volontà che la regolamentazione della vendita «porta a porta» avvenisse prima che l'attività dei fondi comuni mobiliari iniziasse. Noto infatti che la legge prevede che la vendita «porta a porta» avvenga senza nessun controllo fino al momento in cui sia approvato il regolamento. Dopo il regolamento, invece, la vendita deve essere autorizzata dalla CONSOB, che naturalmente deve verificare la corrispondenza delle società che esercitano l'attività con le finalità della legge. Questo è un inconveniente grave. Abbiamo avuto notizia proprio dal presidente Piga che la FIDEURAM oggi, all'inizio di attività, sta raccogliendo 5 miliardi al giorno. La stampa attribuisce incautamente questi risultati anche all'aggressività dei consulenti che fanno appunto i lavori «porta a porta».

Questi sono i motivi che mi inducono da un lato a dichiararmi insoddisfatto e dall'altro a chiedere che il regolamento previsto dalla legge sia deliberato e approvato al più presto senza ulteriori esitazioni, secondo lo spirito che deriva dalla stessa norma legislativa e dagli atti parlamentari di approvazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO